

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 45 DEL D. LGS. 31 marzo 2023, N. 36

CAPO I

Dell'incentivazione delle funzioni tecniche nei contratti di lavori, servizi e forniture

Articolo 1

Oggetto del regolamento e finalità generali

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito denominato anche «Codice dei contratti pubblici» o anche soltanto «Codice».

2. Il presente Regolamento si applica all'affidamento da parte del Comune di Rimini, che assume la veste di stazione appaltante, di contratti di lavori pubblici, di servizi e di forniture e risulta finalizzato ad incrementare e valorizzare la professionalità dei dipendenti del Comune di Rimini, ad ottimizzare la produttività del lavoro, garantendo il contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la limitazione del ricorso all'apporto di professionisti esterni, e a migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa e la realizzazione a regola d'arte dei lavori, dei servizi e delle forniture.

3. Al personale dipendente del Comune di Rimini, che, nell'ambito dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, svolge le funzioni tecniche elencate nell'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sono riconosciuti i compensi incentivanti previsti dall'articolo 45 dello stesso decreto, così come disciplinati nel presente Regolamento.

Articolo 2

Attività incentivabili

1. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti dell'Ente, anche assunti con contratto a tempo determinato ed anche appartenenti ai profili professionali non tecnici, che, in relazione all'affidamento ed all'esecuzione di lavori pubblici, svolgono le attività elencate nell'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e segnatamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto (RUP);
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili ed addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- l) direzione dei lavori;
- m) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)
- n) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- o) collaudo tecnico-amministrativo;
- p) regolare esecuzione;
- q) collaudo statico (ove necessario).

2. Possono beneficiare dell'incentivo i dipendenti dell'Ente, anche assunti con contratto a tempo determinato ed anche appartenenti ai profili professionali non tecnici, che, in relazione all'affidamento ed all'esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, svolgono le attività elencate nell'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e segnatamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto (RUP);
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili ed addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
- d) redazione del livello unico progettuale;
- e) predisposizione dei documenti di gara;
- f) direzione dell'esecuzione;
- g) collaborazione del direttore dell'esecuzione;
- h) verifica di conformità.

3. In caso di soppressione o modifica dell'allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per l'individuazione delle funzioni tecniche incentivabili si farà riferimento al testo normativo che lo sostituisce.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono incentivabili solo se vengono effettivamente svolte da personale dipendente del Comune di Rimini, che ne assume direttamente e concretamente la responsabilità. Qualora nell'ambito dell'affidamento una o più attività fra quelle indicate nei commi precedenti siano svolte da soggetti esterni all'ente, la quota di incentivo prevista per queste si riduce in misura corrispondente. La quantificazione della quota da ridurre viene definita dal responsabile unico del progetto (RUP) con le modalità stabilite dall'articolo 16.

Articolo 3 **Attività escluse dall'incentivazione**

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli seguenti in ordine ai presupposti per la corresponsione dell'incentivo rispettivamente per i contratti di lavori e per i contratti di servizi e forniture, sono in ogni caso escluse dall'incentivazione delle funzioni tecniche le seguenti attività:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata;
- b) attività riferite ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici;
- c) lavori pubblici, servizi e forniture realizzati dall'ente in amministrazione diretta;
- d) gli affidamenti a società partecipate mediante la formula in house providing.

Articolo 4 **Condizioni per l'incentivazione delle funzioni tecniche nei contratti di lavori**

1. Anche in ossequio agli obblighi di gestione economica delle risorse, l'incentivo viene riconosciuto per i contratti di lavori, compresi anche i contratti di concessione di lavori di

importo superiore a 70.000,00 euro. Non sono oggetto di incentivazione i lavori di importo pari o inferiore alla predetta soglia.

2. Possono essere incentivate anche le attività svolte dal personale dipendente con riferimento ai contratti di lavori affidati attraverso le Centrali di committenza, ma in tal caso la somma destinata ad incentivare il personale viene ridotta delle quote previste per l'incentivazione della predisposizione dei documenti di gara ed, inoltre, la quota destinata al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotta del 50%.

3. Per i contratti aggiudicati con un'unica procedura di gara e articolati in più lotti in applicazione dell'articolo 14, comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'incentivo viene riconosciuto in base al valore a base di gara dei singoli lotti.

Articolo 5

Condizioni per l'incentivazione delle funzioni tecniche nei contratti di servizi e forniture

1. Sono oggetto di incentivazione le attività professionali svolte dal personale dipendente nell'ambito dei contratti di servizi e di forniture di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni, per cui l'articolo 114, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 impone la nomina del direttore dell'esecuzione. La medesima disposizione si applica anche ai contratti di concessione di servizi.

2. Le prestazioni professionali svolte dal personale nell'ambito dei contratti di servizi e di forniture di cui al comma 1, come individuati dall'articolo 32 dell'Allegato II.14 del Codice, sono incentivate solo nel caso in cui l'importo posto a base di gara sia superiore a 500.000,00 Euro.

3. Costituisce condizione essenziale per l'incentivazione delle figure professionali che operano nell'ambito dei contratti di servizi e forniture la nomina effettiva del direttore dell'esecuzione. Tale figura deve essere formalmente designata in un soggetto diverso dal responsabile unico del progetto (RUP) tramite apposito atto di nomina, mediante il quale vengono altresì definiti i relativi compiti e funzioni.

4. Sono incentivate anche le attività svolte dal personale dipendente con riferimento alle forniture ed ai servizi acquisiti attraverso le Centrali di committenza, ma in tal caso la somma destinata ad incentivare il personale viene ridotta delle quote previste per l'incentivazione della predisposizione dei documenti di gara ed, inoltre, la quota destinata al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotta del 50%.

5. Per i contratti aggiudicati con un'unica procedura di gara e articolati in più lotti in applicazione dell'articolo 14, comma 9 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'incentivo viene riconosciuto in base al valore a base di gara dei singoli lotti, ferma restando la necessaria ricorrenza dei requisiti di particolare importanza per qualità o importo delle prestazioni richiesti per i contratti di servizi e forniture dai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 6

Quantificazione del fondo destinato all'incentivazione delle funzioni tecniche

1. All'incentivazione delle funzioni tecniche viene destinata una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara, calcolato al netto dell'IVA, senza considerare gli eventuali ribassi offerti in sede di gara.

2. Nel rispetto del limite fissato dal comma precedente, l'ammontare del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche è definito sulla base delle percentuali stabilite dall'articolo 7.

3. Le somme destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Ente.

4. L'80% dell'importo di cui ai commi precedenti è destinato ad incentivare i dipendenti dell'Ente che svolgono le funzioni elencate nel precedente articolo 2.

5. La rimanente quota del 20%, escluse le risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata alle finalità indicate dall'articolo 45, commi 6 e 7 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale importo è incrementato dalle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dipendente, in quanto affidate a soggetti esterni all'Ente o non espletate e quindi prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposte al personale in ragione del superamento del limite individuale stabilito dall'articolo 45, comma 4, secondo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

6. Le risorse di cui al precedente comma 5 vengono destinate in base a quanto previsto dall'articolo 45 commi 6 e 7 del Codice ed in particolare sono utilizzate:

- a) per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali all'efficientamento informatico, ivi compresi i dispositivi hardware, gli applicativi software, le relative licenze e gli abbonamenti, comunque denominati;
- b) per l'incentivazione dell'utilizzo delle tecnologie B.I.M.;
- c) per il finanziamento, previa variazione di bilancio finalizzata alla regolarizzazione contabile nella parte corrente, di attività di formazione specialistica, destinata al personale dipendente;
- d) per l'incremento delle conoscenze e delle competenze del personale dipendente, afferenti sia alle attività gestionali, sia alle attività di controllo, anche attraverso l'acquisto o l'utilizzo di piattaforme, strumentazioni digitali, banche dati e simili;
- e) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- f) per l'acquisto o il noleggio di strumentazioni tecnologiche che possano risultare utili all'attività di progettazione, di direzione lavori, di collaudo, di controllo successivo dello stato di conservazione delle opere pubbliche;
- g) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria della responsabilità professionale del personale incaricato delle funzioni tecniche.

Articolo 7

Graduazione degli incentivi alle funzioni tecniche

1. La percentuale massima dell'incentivo stabilita dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è graduata in relazione alla tipologia di contratto oggetto dell'affidamento (lavori, servizi e forniture) ed in ragione della complessità dell'attività da svolgere, tenuto anche conto dell'importo del contratto, come di seguito indicato:

- a) lavori di importo pari o superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale dell'1,05%;
- b) lavori di importo superiore ad Euro 10.000.000,00 ed inferiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale dell'1,25%;
- c) lavori di importo compreso tra la soglia di rilevanza europea ed Euro 10.000.000,00: percentuale dell'1,45%;
- d) lavori di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di

- rilevanza europea: percentuale dell'1,85%;
- e) lavori di importo superiore ad Euro 70.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 2,00%;
 - f) servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale dello 0,10%;
 - g) servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 5.000.000,00 ed inferiore a euro 20.000.000,00: percentuale dello 0,20%;
 - h) servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 2.000.000,00 ed inferiore ad Euro 5.000.000,00: percentuale dello 0,22%;
 - i) servizi e forniture di importo pari o superiore ad Euro 1.000.000,00 ed inferiore ad Euro 2.000.000,00: percentuale dello 0,38%;
 - j) forniture e servizi di importo superiore ad Euro 500.000,00 ed inferiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale dello 0,52%.

2. Per i contratti di concessione aventi ad oggetto la realizzazione di lavori l'importo della somma destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche è pari all'1,05% del valore dell'affidamento, calcolato secondo i criteri dell'articolo 6.

3. Per i contratti di concessione aventi ad oggetto l'erogazione di servizi l'importo della somma destinata all'incentivazione delle funzioni tecniche è pari alle percentuali di seguito riportate, da applicare sul valore dell'affidamento, calcolato secondo i criteri dell'articolo 6:

- a) concessioni di importo pari o superiore ad euro 150.000.000,00: percentuale dello 0,02%;
- b) concessioni di importo pari o superiore ad euro 100.000.000,00 ed inferiore ad euro 150.000.000,00: percentuale dello 0,03%;
- c) concessioni di importo superiore ad euro 500.000,00 ed inferiore ad euro 100.000.000,00: percentuale dello 0,05%;

4. Per i contratti di concessione di servizi vengono incentivate le seguenti prestazioni:

- 1) Responsabile unico del progetto (RUP) e collaboratori;
- 2) redazione del progetto (unico livello);
- 3) predisposizione dei documenti di gara.

A tali attività verranno applicate le percentuali indicate nella tabella di cui all'art. 11, comma 1 del presente regolamento, con la precisazione che le attività di cui al punto 1 (RUP e collaboratori) saranno ridotte al 50%.

Articolo 8 Modalità di previsione dell'incentivo

1. L'importo da destinare all'incentivazione delle funzioni tecniche è inserito indefettibilmente ed a pena di decadenza nel quadro economico dell'opera o del lavoro, ovvero nel quadro economico inserito nel livello unico di progettazione per gli affidamenti di servizi e forniture. Tale adempimento è obbligatorio e la sua mancata osservanza preclude la possibilità dell'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.

Articolo 9 Disciplina delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione

1. L'incentivazione delle funzioni tecniche si applica anche ai lavori, servizi e forniture eseguiti in base alle modifiche contrattuali approvate ai sensi dell'articolo 120, comma 1,

lettere a), b) e c) del Codice, con esclusione delle eventuali opzioni, e sempre che comportino la realizzazione di lavori, servizi e forniture aggiuntivi rispetto al progetto originario, cui sia correlato un aumento del valore dell'affidamento posto a base di gara, di importo superiore ad Euro 70.000,00.

2. In tal caso l'incentivo si calcola sull'importo effettivo del contratto modificativo, applicando la medesima percentuale stabilita per il progetto originario. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica.

3. L'incentivo non può essere in nessun caso riconosciuto per i lavori, servizi e forniture conseguenti all'approvazione di varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo, suscettibili di pregiudicare in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione o di vanificare le esigenze al cui soddisfacimento era preordinata la fornitura o il servizio. In tal caso, pertanto, qualora l'incentivo sia già stato liquidato e corrisposto, nei confronti dei dipendenti responsabili della errata progettazione e della insufficiente verifica del progetto verrà operato il recupero delle somme a tal titolo erogate.

Articolo 10 (Coefficienti di ripartizione dell'incentivo nei contratti di lavori)

1. L'incentivo viene riconosciuto alle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro per le attività e le prestazioni professionali effettivamente svolte nell'ambito dell'affidamento di lavori, in funzione delle connesse responsabilità e sulla base dei coefficienti di ripartizione stabiliti nella tabella sottostante.

Prestazione	Percentuale
1) Programmazione della spesa per investimenti	2%
2) Responsabile unico del progetto (RUP)	22% (di cui 11% per fase di progettazione e 11% per la fase di esecuzione)
3) Collaboratori all'attività del RUP	
4) Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (se previsto)	2%
5) Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7%
6) Redazione del progetto esecutivo	7%
7) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ¹	2%
8) Verifica preventiva del progetto ai fini della sua validazione	3%
9) predisposizione dei documenti di gara	6%
10) Direzione lavori-direttore dei lavori	29%
11) Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	
12) Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	9%
13) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione	11%
14) Collaudo statico ²	

¹ Qualora non venisse nominato il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione secondo quanto previsto dalle norme vigenti, la percentuale del 2% sarà ripartita dal RUP all'interno del gruppo dei progettisti che hanno assolto tale compito

² Qualora fosse necessario il collaudo statico sarà riconosciuto al tecnico la percentuale del 4% e la restante quota del 7% sarà destinata al collaudo tecnico amministrativo/CRE

Totale	100%
---------------	-------------

2. L'incentivo non spetta per tutte le attività professionali che non vengono svolte o non vengono gestite dal personale dipendente, in quanto affidate a soggetti esterni. In caso di realizzazione di lavori pubblici mediante appalto integrato, in deroga a quanto stabilito nella tabella di cui al comma precedente, tenuto conto della necessità di documenti aggiuntivi richiesti per tale livello di progettazione nella predetta tipologia di appalto, l'incentivo spetta nella misura del 10% per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica (PFTE), mentre non spetta in relazione alle attività correlate alla redazione del progetto esecutivo. In ogni caso le risorse derivanti da quote di incentivo non corrisposte, in quanto relative a prestazioni non svolte dal personale dipendente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45 comma 5 del Codice.

Articolo 11

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo nei contratti di servizi e forniture

1. L'incentivo viene riconosciuto alle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro per le attività e le prestazioni professionali effettivamente svolte nell'ambito dell'affidamento di servizi e forniture, in funzione delle connesse responsabilità e sulla base dei coefficienti di ripartizione stabiliti nella tabella sottostante.

Prestazione	Percentuale
1) Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2%
2) Responsabile unico del progetto	15%
3) Collaboratori del Responsabile unico del progetto	10%
4) Redazione del progetto (livello unico)	5%
5) Predisposizione dei documenti di gara	15%
6) Direzione dell'esecuzione	20%
7) Collaboratori del direttore dell'esecuzione	15%
8) Verifica di conformità	18%
Totale servizi/forniture	100%

2. Per i contratti di servizi e di forniture l'incentivo viene calcolato sul valore dell'affidamento posto a base delle procedure di affidamento, con esclusione del costo stimato delle eventuali opzioni, ove previste nei documenti di gara.

3. Le risorse derivanti da quote di incentivo non corrisposte, in quanto relative a prestazioni non svolte dal personale dipendente, incrementano le risorse di cui all'articolo 45 comma 5 del Codice.

4. Le attività riferite ai controlli e alle verifiche da svolgere durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture verranno incentivate solo se espletate in coerenza con quanto indicato nella deliberazione ANAC in data 29 ottobre 2024, n. 497 e alle sue successive modifiche ed integrazioni. Tali controlli si devono in ogni caso concretizzare in verifiche puntuali della corretta esecuzione del contratto, afferenti agli aspetti non solo formali, ma anche sostanziali e devono coinvolgere tanto gli aspetti quantitativi della prestazione ricevuta, quanto quelli qualitativi. Essi devono altresì risultare da appositi verbali redatti in occasione delle verifiche.

CAPO II
Disposizioni particolari su affidamenti misti, concessioni e accordi quadro

Articolo 12
Affidamenti di contratti misti e concessioni

- 1.** Ai contratti misti di lavori, servizi e forniture ed ai contratti di concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste nel precedente Capo I, fatte salve le disposizioni specifiche dettate nel presente articolo.
- 2.** L'individuazione della disciplina applicabile all'incentivazione delle attività svolte dai dipendenti nell'ambito degli affidamenti di contratti misti avviene in base al principio della prevalenza, come definito all'articolo 14, comma 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, attraverso il quale viene individuato l'oggetto principale dell'affidamento.
- 3.** Nei contratti di concessione di tipo misto di lavori e servizi la disciplina applicabile è determinata con il criterio della prevalenza, di cui all'articolo 14, comma 25 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Secondo quanto previsto dall'articolo 179 del medesimo decreto, per il calcolo dell'incentivo verrà preso a riferimento il valore stimato della concessione, rappresentato dal fatturato totale del concessionario, generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come definito nei documenti di gara, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché delle eventuali forniture accessorie ai predetti lavori e servizi.

Articolo 13
(Accordi quadro)

- 1.** In caso di affidamento di lavori attraverso l'accordo quadro, di cui all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, la percentuale (di cui all'articolo 7 comma 1) su cui calcolare il budget destinato all'incentivo per le funzioni tecniche si determina in base al valore dei diversi contratti applicativi effettivamente affidati. Resta fermo che ai fini del riconoscimento al personale dell'incentivo per le funzioni tecniche è in ogni caso necessario che il singolo contratto applicativo sia superiore ad euro 70.000,00.
- 2.** In caso di affidamento di servizi e forniture attraverso l'accordo quadro, di cui all'articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, ai fini della graduazione della percentuale (di cui all'articolo 7 comma 1) su cui calcolare il budget destinato all'incentivo per le funzioni tecniche, si tiene conto del valore complessivo dell'accordo. L'incentivo da riconoscere al personale viene poi calcolato applicando le predette aliquote percentuali determinate in base all'importo complessivo dell'accordo quadro, ai diversi contratti applicativi effettivamente affidati. Resta fermo che ai fini del riconoscimento al personale dell'incentivo per le funzioni tecniche è in ogni caso necessario che la sommatoria dei singoli contratti applicativi sia superiore a euro 500.000,00 e che ricorra per i contratti di servizi e forniture la condizione di cui all'art. 5 comma 3. Pertanto, l'incentivo verrà liquidato solo successivamente al raggiungimento del predetto importo che deve essere superiore a euro 500.000,00.

CAPO III
Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti

Articolo 14
Individuazione del gruppo di lavoro

- 1.** Per ogni contratto di lavori, servizi e forniture il responsabile unico del progetto (RUP) prima dell'avvio dell'attività adotta apposito provvedimento, tramite il quale individua tra il personale dipendente dell'ente, anche a tempo determinato ed anche appartenente a profili professionali non tecnici, i componenti del gruppo di lavoro. Con tale provvedimento vengono altresì affidate a ciascun dipendente le attività e le funzioni di cui all'articolo 2 del presente Regolamento. Quando si verifica la necessità di modificare la composizione del gruppo di lavoro, il responsabile unico del progetto (RUP) adotta apposito provvedimento, dandone tempestiva comunicazione agli uffici competenti per la gestione del personale.
- 2.** Anche con la finalità di consentire la piena valorizzazione di tutto il personale idoneo allo svolgimento delle funzioni tecniche, l'individuazione dei componenti del gruppo di lavoro deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, ferma la necessità delle specifiche competenze professionali di volta in volta richieste, deve ispirarsi all'equilibrata distribuzione degli incarichi.
- 3.** Nell'ambito del gruppo di lavoro ciascun componente svolge le attività professionali assegnate e viene incentivato in base alle percentuali fissate per ciascuna funzione dai precedenti articoli 10 e 11. Qualora una attività professionale tra quelle incentivate venga svolta da una pluralità di figure professionali, il responsabile unico del progetto (RUP) attesta il ruolo e il livello di partecipazione di ciascuna di esse ed indica, all'interno della percentuale assegnata alla funzione, le relative quote di incentivo.
- 4.** Nell'eventualità di cui al comma precedente, in cui al dipendente individuato dal RUP quale responsabile di ciascuna funzione tecnica vengano affiancati dei collaboratori formalmente individuati, a questi può essere riconosciuto l'incentivo in misura non superiore al 55% dell'importo destinato alla medesima funzione tecnica. La restante quota viene imputata al responsabile dell'attività specifica.
- 5.** Possono essere nominati componenti del gruppo di lavoro ed hanno diritto a percepire l'incentivazione delle funzioni tecniche unicamente i soggetti che assumono una responsabilità reale, diretta e personale in conseguenza dello svolgimento delle attività professionali assegnate.
- 6.** Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5 non si applicano alle attività del responsabile unico del progetto (RUP) e del Direttore dell'esecuzione, per le quali la tabella di ripartizione dell'incentivo prevista dall'articolo 11 stabilisce una percentuale specifica da attribuire ai collaboratori.
- 7.** Il mancato avvio dei lavori o del servizio e la mancata acquisizione della fornitura non precludono l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, purché vi sia stata almeno l'approvazione del bando o, nelle procedure negoziate, della lettera invito e sia stata completata la fase progettuale con l'approvazione del progetto.
- 8.** Qualora una prima procedura di affidamento vada deserta o per qualunque ragione non venga completata e si decida di avviare una seconda procedura, per quest'ultima l'incentivo non viene riconosciuto, limitatamente alla programmazione della spesa per

investimenti, alla redazione degli elaborati progettuali ed alla predisposizione dei documenti di gara.

Articolo 15
Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo.
Eccezioni

- 1.** Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 il personale appartenente alla qualifica dirigenziale ed il personale con contratto di lavoro dirigenziale a tempo determinato non percepisce l'incentivo per le funzioni tecniche.
- 2.** Ove intere prestazioni siano realizzate completamente dal personale dirigenziale di cui al comma precedente, le relative quote di incentivo costituiscono economia di bilancio.
- 3.** In applicazione dell'articolo 8, comma 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41 e dall'articolo 225, comma 8 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, l'incentivo per le funzioni tecniche viene riconosciuto anche al personale dirigente di cui al precedente comma 1 per i contratti di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tal caso l'incentivo viene riconosciuto ed erogato secondo le modalità attuative definite dal presente regolamento.
- 4.** La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se i contratti sono solo parzialmente finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tali casi l'incentivo è calcolato sull'intero valore del contratto, a prescindere dalla provenienza dei finanziamenti, purché una quota di essi sia costituita da fondi PNRR.

Art. 16
Disciplina delle attività svolte con apporto di figure anche esterne

- 1.** Qualora intere prestazioni vengano svolte esternamente, l'incentivo è riconosciuto solo per le attività effettivamente svolte dal personale dipendente.
- 2.** Nel caso di attività svolte anche grazie all'intervento di figure esterne, ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, con proprio atto motivato il responsabile unico del progetto (RUP) determina l'incidenza percentuale dell'attività svolta dai professionisti esterni rispetto al totale dell'attività da svolgere ed applica la corrispondente decurtazione sulla percentuale di incentivo prevista per l'attività stessa. Tali somme vengono poi destinate in applicazione dell'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento.

Articolo 17
Violazione degli obblighi a carico del dipendente

- 1.** Non possono percepire l'incentivo i dipendenti che nello svolgimento delle funzioni tecniche operino in violazione degli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi, ivi comprese le previsioni della Sottosezione Rischi corruttivi del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), dai Regolamenti, dal CCNL, nonché dalle norme disciplinari e/o deontologiche o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.

Articolo 18
Riduzione dell'incentivo
in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

- 1.** Qualora durante la fase di progettazione, di affidamento o di esecuzione del contratto si verificano ritardi nello svolgimento delle attività o aumenti di costo, imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, ai dipendenti responsabili dei ritardi o degli aumenti verrà ridotto l'incentivo in base ai seguenti criteri.
- 2.** Il mancato rispetto dei tempi fissati, ove sia stato determinato da attività o comportamenti imputabili a uno o più dipendenti appartenenti al gruppo di lavoro, comporta una riduzione della quota dell'incentivo spettante ai soli dipendenti responsabili del ritardo, in misura proporzionale ai giorni di ritardo.
- 3.** Il superamento dei costi previsti nel quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, dovuto a cause imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, comporta una riduzione percentuale della quota dell'incentivo spettante in misura proporzionale all'incremento dei costi.
- 4.** Negli atti di liquidazione dell'incentivo il responsabile unico del progetto (RUP) dà motivatamente atto dell'avvenuta riduzione delle somme destinate all'incentivazione del personale, esplicitandone le ragioni correlate alla maturazione di ritardi e/o all'aumento dei costi.

CAPO IV

Modalità di liquidazione dell'incentivo e limiti ai compensi da corrispondere

Articolo 19

Procedura di liquidazione

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente su proposta del responsabile unico del progetto (RUP), previa regolarizzazione contabile in parte corrente delle relative somme e previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici competenti per la gestione del personale, per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. In applicazione delle disposizioni dettate dai precedenti articoli 14, 16, 17 e 18, in ciascuna scheda di liquidazione il Responsabile unico del Progetto attesta specificamente:

- a) l'effettiva attività professionale svolta dai dipendenti;
- b) l'assenza di violazioni degli obblighi di condotta da parte dei dipendenti;
- c) l'eventuale percentuale di abbattimento dell'incentivo destinato ai dipendenti, in relazione a prestazioni svolte da professionisti esterni;
- d) il rispetto dei tempi programmati e dei costi previsti nei progetti approvati oppure, ove siano rilevati ritardi e/o aumento dei costi, la quantificazione delle somme da decurtare;
- e) l'annualità o le annualità a cui l'incentivo si riferisce ed è maturato.

3. La mancanza o l'incompletezza delle attestazioni di cui al comma 2 determina l'impossibilità per gli Uffici preposti alla gestione del personale di procedere al pagamento degli incentivi.

Articolo 20

Tempi di liquidazione dell'incentivo

1. Per i contratti di lavori la liquidazione dell'incentivo riferita alla fase di affidamento del contratto viene disposta in epoca successiva alla esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione o dell'atto equivalente di conclusione del procedimento di gara per i seguenti atti e attività:

- atti di programmazione della spesa per investimenti;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e del progetto esecutivo;
- predisposizione dei documenti in materia di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- attività di verifica del progetto ai fini della relativa validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- attività del responsabile unico del progetto (RUP) e dei collaboratori del RUP, nella misura del 50% della quota agli stessi spettante.

2. Per i contratti di servizi e forniture la liquidazione dell'incentivo riferita alla fase di affidamento del contratto viene disposta in epoca successiva alla esecutività della determinazione dirigenziale di aggiudicazione o dell'atto equivalente di conclusione del procedimento di gara per i seguenti atti e attività:

- atti di programmazione della spesa per investimenti;
- redazione del livello unico di progetto;
- predisposizione dei documenti di gara;
- attività del responsabile unico del progetto (RUP) e dei collaboratori del RUP, nella misura del 50% della quota di pertinenza di ciascuno.

3. Sia per i contratti di lavori che per quelli di servizi e forniture, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà comunque successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale, avente ad oggetto la presa d'atto della mancanza di offerte valide.

4. Per i contratti di lavori la liquidazione dell'incentivo riferita alla fase di esecuzione del contratto viene disposta in epoca successiva alla approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione per i seguenti atti e attività:

- direzione lavori;
- attività dell'ufficio di direzione lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo e certificato di regolare esecuzione;
- attività del responsabile unico del progetto (RUP) e dei collaboratori del RUP, nella misura del 50% della quota di pertinenza di ciascuno.

5. Per i contratti di servizi e forniture la liquidazione dell'incentivo riferita alla fase di esecuzione del contratto viene disposta a conclusione del servizio o della fornitura, a séguito dell'emissione ad opera del responsabile unico del progetto (RUP), del certificato di verifica di conformità della fornitura o del servizio, per i seguenti atti e attività:

- direzione dell'esecuzione;
- verifica di conformità;
- attività del responsabile unico del progetto (RUP)/collaboratori, per la quota rimanente non liquidata in precedenza.

6. Al fine di consentire agli uffici preposti alla gestione del personale di svolgere gli adempimenti previsti dai commi precedenti, le schede concernenti l'incentivo per le funzioni tecniche relative a lavori dovranno essere presentate con le seguenti scansioni temporali:

- entro il 30 giugno per le attività completate dal 1° gennaio al 30 aprile di ogni anno;
- entro il 31 ottobre, per le attività completate dal 1° maggio al 31 agosto di ogni anno;
- entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le attività completate dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno precedente.

7. Per le prestazioni svolte dal personale dipendente nell'ambito di contratti di servizi e forniture di durata pluriennale, in cui sono previste tranche, stati di avanzamento o scadenze intermedie, comunque denominate, l'incentivo per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente in fase di esecuzione del contratto può essere liquidato annualmente dal responsabile unico del progetto (RUP) all'esito delle verifiche periodiche eseguite nel rispetto delle disposizioni contenute nell'allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 relativamente alla quota (annua) della direzione dell'esecuzione e del RUP/collaboratori. La liquidazione dell'ultima parte dell'incentivo concernente l'attività del direttore dell'esecuzione e quella relativa alla verifica di conformità finale per l'intero contratto verranno disposte in epoca successiva all'approvazione della verifica di conformità. Qualora a conclusione dell'esecuzione del contratto venissero rilevati ritardi o aumenti di costo, in sede di liquidazione dell'incentivo dell'ultima annualità si effettueranno gli opportuni recuperi.

8. Al fine di consentire agli uffici preposti alla gestione del personale di svolgere gli adempimenti previsti dai commi precedenti, le schede concernenti l'incentivo per le funzioni tecniche relative ai contratti di servizi e forniture dovranno essere presentate entro il 28 febbraio dell'anno successivo, per i contratti per i quali è stata redatta ed approvata la relazione sullo stato finale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

9. Relativamente ai servizi ed alle forniture di durata pluriennale di cui al precedente comma 7, le schede riferite alle attività svolte in relazione alle scadenze intermedie dovranno essere presentate agli uffici preposti alla gestione del personale entro il medesimo termine del 28 febbraio dell'anno precedente a quello in cui sono state svolte le attività incentivate.

10. Alla liquidazione degli incentivi relativamente alle concessioni di lavori e di servizi si applicano le disposizioni del presente articolo, salva in ogni caso la possibilità per la Giunta comunale di disporre diversamente in relazione alle peculiarità delle singole concessioni.

Articolo 21

Criteria di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. L'attribuzione a ciascun componente del gruppo di lavoro del compenso incentivante è disposta dal RUP in funzione del livello di responsabilità professionale connesso alla specifica prestazione svolta e sulla base dell'effettivo contributo fornito dal dipendente e deve essere specificamente motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun contratto, sia esso di lavori, servizi o forniture.

Articolo 22

Limiti individuali ai compensi da corrispondere

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, corrisposto anche per attività svolte a favore di altre amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) il trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia.

2. Laddove l'ente adotti metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto attraverso il sistema Building Information Modeling (BIM), il limite di cui al comma precedente è aumentato del 15%.

3. Gli eventuali importi corrisposti a titolo di incentivo funzioni tecniche da parte di altre amministrazioni a favore delle quali i dipendenti del Comune di Rimini avessero prestato la propria attività professionale, dovranno essere dichiarati dai dipendenti interessati contestualmente alla comunicazione agli uffici del personale degli importi su cui operare gli abbattimenti previsti dalla norma e dalla contrattazione integrativa.

Articolo 23

Inserimento delle somme dovute a titolo di incentivo nei fondi per il trattamento economico accessorio

1. Le somme dovute al personale dipendente a titolo di incentivo per le funzioni tecniche vengono inserite e contabilizzate nei fondi per il trattamento economico accessorio dei dipendenti, dei dirigenti e del Segretario generale, dell'anno in cui ne viene disposta la liquidazione, indipendentemente dal momento in cui sono state svolte le prestazioni incentivabili.

2. Ove stanziata come previsto nel comma precedente, le somme dovute a titolo di incentivo possono essere erogate al personale anche nelle more della stipulazione del

contratto decentrato integrativo annuale di destinazione delle risorse.

CAPO V **Disposizioni transitorie e finali**

Articolo 24 **Decorrenza dell'efficacia del presente Regolamento e disposizioni finali**

- 1.** Il presente Regolamento si applica alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, per cui il bando sia stato pubblicato, oppure la lettera invito sia stata inviata, oppure, ancora, l'atto di affidamento diretto sia divenuto esecutivo a decorrere dal 1° luglio 2023.
- 2.** Le funzioni tecniche di cui al precedente articolo 2 possono essere incentivate solo se le attività professionali sono svolte dal personale dipendente in epoca successiva al 1° luglio 2023.
- 3.** Le previgenti disposizioni regolamentari in materia di incentivazione delle funzioni tecniche approvate mediante deliberazione della Giunta comunale in data 7 agosto 2018, n. 230, continuano ad applicarsi ai contratti di lavori, servizi e forniture affidati in base a procedure di affidamento, per le quali il bando o la lettera invito siano stati pubblicati in epoca antecedente il 1° luglio 2023.
- 4.** In tutti i casi di modifiche dei contratti di lavori, servizi e forniture soggetti alla disciplina dei Codici dei contratti previgenti, ancorché intervenute in epoca successiva al 1° luglio 2023, ai fini della corresponsione dell'incentivo alle funzioni tecniche in relazione ai contratti modificativi, si applicano le disposizioni regolamentari in vigore all'epoca dell'affidamento del contratto originario, nonché la medesima percentuale di incentivo riferita al progetto originale.
- 5.** La previsione dettata dall'articolo 23 del presente regolamento si applica anche agli incentivi per le funzioni tecniche maturati in base alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.